



Comune di San Giuliano Milanese

Codice Ente 11083

C.C. 20 del 18.03.2008

COPIA

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

OGGETTO: Approvazione della convenzione fra il Comune di San Giuliano Milanese, i Comuni di e la Provincia di Milano per la realizzazione di progetti ai sensi della L.R. 14 aprile 2003, n. 4 "Riordino e riforma della disciplina regionale in materia di polizia locale e sicurezza urbana".

L'anno **duemilaotto** il giorno **diciotto** del mese di **marzo** alle ore **20.00** nella sede comunale, in seguito a convocazione, disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno notificato ai singoli Consiglieri, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione **ordinaria**, seduta **pubblica**, di **prima** convocazione. Fatto l'appello nominale risultano presenti:

Pres.	Ass.	
	X	1 Marco Toni Sindaco
X		2 Roberto Licciardo
X		3 Ezio Mercanti
X		4 Iainio Granata
X		5 Mauro Rossi
X		6 Angelo Castaldo
X		7 Vito Lorenzo Perrucci
X		8 Vincenzo Liguori
X		9 Roberto Rusca
X		10 Francesco Lonetti
X		11 Francesco Lucariello
X		12 Lorenzo Rinaldi
	X	13 Carlo Cotti
X		14 Giuseppe Briquadro
X		15 Giancarlo Bodlioli
	X	16 Teresa Simonazzi

Pres.	Ass.	
	X	17 Patrizia Menapace
X		18 Enzo Pasta
	X	19 Giampietro Lupi
X		20 Domenico Piraina
X		21 Maria Pompei Spina
X		22 Maria Grazia Ravara
X		23 Giuliano Laricchiuta
X		24 Gianpaolo Guidi
X		25 Italo Gilet
X		26 Pasquale Bitetto
X		27 Gerardo Russo
X		28 Virginio Bordoni
	X	29 Marco Maari
X		30 Giovanni Russo
	X	31 Luca Giuseppe Favetti

Totale Presenti:

24

Totale Assenti:

7

Sono presenti gli Assessori: Bugada Giovanna, Scorziello Carmine, Salvato Lucia, Cadoni Claudio

Assiste il Segretario Generale Dr Fausto RUGGERI.

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza Vito Lorenzo PERRUCCI nella sua qualità di Presidente ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:



(Gli interventi e le dichiarazioni di voto dei vari Consiglieri sono testualmente riportati nel verbale di seduta).

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che lo stato della sicurezza dei cittadini e dell'ambiente richiede l'intensificazione della vigilanza e della presenza sul territorio delle forze di Polizia alle dipendenze degli Enti Locali;

Verificato che la legge sulle autonomie locali, proprio per garantire l'effettivo e funzionale esercizio di tutti i compiti riservati al Comune, ha previsto la possibilità di convenzione tra gli Enti;

Richiamati gli artt. 25 e segg. della L.R. 14 aprile 2003, n. 4, inerente il "Riordino e riforma della disciplina regionale in materia di polizia locale e sicurezza urbana", che prevedono il concorso della Regione Lombardia alla realizzazione da parte degli Enti Locali di progetti volti alla sicurezza dei cittadini;

Rammentato che, secondo l'art. 5 della stessa legge, i Comuni sono chiamati a concorrere alla definizione di un sistema integrato di politiche per la sicurezza urbana attraverso la promozione e la gestione di progetti per la sicurezza.

Vista la bozza di convenzione da stipularsi fra il Comune di San Giuliano Milanese, i Comuni di e la Provincia di Milano finalizzata allo sviluppo di progetti in materia di sicurezza ai sensi della citata legge 4/2003;

Ritenuta tale finalità essere in linea con gli obiettivi programmatici dell'Ente;

Preso atto che il Corpo di Polizia Locale collaborerà, su base volontaria e nell'ambito delle proprie competenze istituzionali, all'espletamento delle attività di controllo del territorio, con particolare attenzione per gli aspetti relativi alla sicurezza urbana;

Richiamata, per quanto sopra, l'opportunità di formalizzare l'aggregazione fra la Provincia di Milano, il Comune di San Giuliano Milanese e i Comuni di con la sottoscrizione della citata convenzione;

Considerato che, ai sensi dell'art. 27 comma 2 della citata legge, la Giunta regionale determina ogni due anni le modalità di presentazione di progetti in materia di sicurezza urbana ed i criteri e le priorità per l'assegnazione di finanziamenti ai progetti stessi;

Verificato che, con riferimento ai progetti da presentarsi nell'anno 2008, la Giunta Regionale non ha a tutt'oggi deliberato in merito agli argomenti richiamati;

Vista la bozza di convenzione da stipularsi fra il Comune di San Giuliano Milanese, i Comuni di e la Provincia di Milano, finalizzata allo sviluppo di progetti in materia di sicurezza ai sensi della citata l.r. 4/2003, il cui testo costituisce parte integrante della presente deliberazione;



Comune di San Giuliano Milanese

Ritenuto opportuno, per quanto sopra, formalizzare l'aggregazione fra la Provincia di Milano, il Comune di San Giuliano Milanese e i Comuni dicon la sottoscrizione della citata convenzione;

Attesa la propria competenza ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs 267/2000;

Visti i pareri favorevoli espressi in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 comma 1 D.lgs 267/2000;

Visto l'art. 30 T.U.E.L. 18.8.2000 N. 267;

Visto l'art. 134 TUEL 18.8.2000 n. 267;

Con Voti favorevoli 17 e voti contrari 6 (Gruppo Forza Italia), su 25 consiglieri presenti (essendo entrato il Sindaco, 23 votanti e 2 astenuti (Russo Giovanni e Bordoni Virginio));

DELIBERA

1. di approvare la convenzione fra la Provincia di Milano, il Comune di San Giuliano Milanese e i Comuni di il cui testo costituisce parte integrante della presente deliberazione;
2. di dare indirizzo affinché l'aliquota di personale dipendente dal Comune di San Giuliano Milanese, impiegata per le finalità della presente convenzione, venga utilizzata esclusivamente nell'ambito del territorio sangiulianese, destinando le forze della Polizia Provinciale, prevalentemente nel territorio degli altri Comuni convenzionati, ad esclusione di eventi eccezionali previsti dall'art. 7 comma 1 della presente convenzione;
3. di demandare alla Giunta Comunale la facoltà di approvare il progetto di sicurezza che sarà presentato dagli Enti aderenti;



Comune di San Giuliano Milanese

CONVENZIONE TRA LA PROVINCIA DI MILANO, IL COMUNE DI SAN GIULIANO MILANESE E I COMUNI DI PER LA REALIZZAZIONE DI "PROGETTI PER LA SICUREZZA URBANA" AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE N. 4 DEL 14.04.2003 (RIORDINO E RIFORMA DELLA DISCIPLINA REGIONALE IN MATERIA DI POLIZIA E SICUREZZA URBANA) E ALTRE FORME DI COLLABORAZIONE IN TEMA DI POLIZIA LOCALE E SICUREZZA URBANA.

Rilevato che lo stato della sicurezza dei cittadini desta preoccupazione a causa del verificarsi di episodi di illegalità, per cui per contrastare il fenomeno risulta necessaria l'intensificazione della vigilanza e della presenza sul territorio delle forze di Polizia alle dipendenze degli Enti Locali;

Vista la Legge regionale n. 4 del 14.04.2003 "Riordino e riforma della disciplina regionale in materia di polizia e sicurezza urbana", che promuove la realizzazione di "PROGETTI PER LA SICUREZZA URBANA" (art. 25 L.R. cit.) finalizzati ad ottenere elevati standards di sicurezza per i cittadini anche attraverso l'incremento dei servizi feriali e festivi e del nastro orario oltre le dodici ore giornaliere, con estensione del servizio nella fascia serale e notturna, incentivando le forme di aggregazione tra i comuni lombardi, cui possono partecipare anche le Province;

Constatato che è volontà della Provincia di Milano e delle Amministrazioni Comunali associarsi per la realizzazione di servizi di pattugliamento sul territorio, con estensione del nastro orario lavorativo feriale alla fascia serale e notturna e del nastro lavorativo festivo, attraverso la costituzione di un Ufficio di Polizia Locale ai sensi dell'art.30, comma 4, del D.Lgs. 18.8.2000 n.267;

Considerato pertanto opportuno che una quota dei servizi di pattugliamento serale, festivo e prefestivo vengano gestiti in forma associata e coordinata tra le dipendenti Polizie Locali, dato che tale modalità consente di raggiungere gli obiettivi voluti mediante economie di pubblico denaro, razionalizzazione degli interventi economici ed ottimizzazione delle risorse umane, dei mezzi tecnologici e delle strutture impiegate oltre che favorire l'omologazione delle procedure operative tra i vari Corpi di Polizia Locale operanti sul territorio;

Considerato inoltre che le forme di collaborazione tra i Servizi di Polizia Locale sono previsti dalle seguenti normative:

- ❑ L. 7.3.1986 n.65 ("Legge-quadro sull'ordinamento della Polizia Municipale") art. 4 , comma 1 numero 4, lettera c),
- ❑ L.R. 5.1.2000 n.1 art. 4, comma 151,
- ❑ L.R. 14.04.2003 n. 4,
- ❑ D.g. r. 19 Aprile 2004 n. 7/17179;



Comune di San Giuliano Milanese

Visto il D. L.vo 18.08.2000 n. 267;

Visti gli Statuti dei Comuni interessati e della Provincia di Milano;

Tutto ciò premesso

TRA

- la Provincia di Milano, in esecuzione della deliberazione di Consiglio provinciale n. __ del _____,
- il Comune di SAN GIULIANO MILANESE, in esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale n. __ del _____,
- il Comune di _____, in esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale n. __ del _____,
- il Comune di _____, in esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale n. __ del _____,
- il Comune di _____, in esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale n. __ del _____,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Articolo 1 - Finalità e obiettivi.

1. Al fine di incrementare i livelli di sicurezza dei cittadini, ottimizzando nel contempo le risorse umane e finanziarie disponibili, la Provincia di Milano, il Comune di San Giuliano Milanese e i Comuni di gestiscono in forma associata e coordinata una quota del servizio di pattugliamento nei giorni feriali e festivi e in orario serale e notturno dei dipendenti Comandi di Polizia Locale, nell'intero ambito territoriale dei citati Comuni mediante la realizzazione di "PROGETTI PER LA SICUREZZA URBANA" ex art. 25 L.R. 4/2003.
2. In linea con le finalità di cui all'art. 32 della L.R. 4/2003, gli Enti convenzionati si impegnano a promuovere e sottoscrivere un Patto Locale di Sicurezza Urbana (P.L.S.U.).
3. Gli Enti associati possono adottare sulla base della presente convenzione altre forme di collaborazione in tema di Polizia Locale e sicurezza urbana.

Articolo 2 - Ufficio della Associazione di Polizia Locale (U.A.P.L.)



Comune di San Giuliano Milanese

1. Ai sensi del 4° comma dell'art.30 D.Lgs.267/2000 è costituito l'Ufficio della Associazione di Polizia Locale denominata *SUD MILANO*, cui è delegata la gestione di una quota del servizio di pattugliamento nei giorni festivi ed in orario serale e notturno dei Comandi di Polizia Locale del Comune di San Giuliano Milanese, dei Comuni di e della Provincia di Milano, nell'intera giurisdizione territoriale dei citati Comuni per la realizzazione dei Progetti che verranno approvati e adottati dalle Giunte degli Enti locali convenzionati.
2. L'Ufficio opera per la durata di anni cinque, avendo quali strutture, risorse umane e mezzi finanziari quelli previsti nei singoli Progetti approvati ed adottati dalle Giunte dagli Enti convenzionati.
3. Impiega il personale dipendente degli Enti convenzionati o di altri Enti locali, che ne autorizzino formalmente la partecipazione, selezionato secondo le procedure contemplate nei singoli Progetti. Per le prestazioni effettuate a favore dell'U.A.P.L. personale è retribuito con i compensi e le modalità previsti nei singoli Progetti. Per l'espletamento delle funzioni di cui all'art. precedente il personale dipende funzionalmente dall'U.A.L.P., mentre agli effetti previdenziali ed infortunistici rimane alle dipendenze dell'Ente di appartenenza.
4. I ruoli ed i compiti del personale dipendente sono determinati nei singoli Progetti, e singolarmente assegnati dal Dirigente dell' U.A.P.L.

Articolo 3 - Conferenza dei Sindaci e del Presidente della Provincia di Milano (C.S.P.P.)

1. La C.S.P.P. è l'organo di indirizzo e di governo dell'Associazione di Polizia Locale. È composta dal Presidente della Provincia di Milano e dai Sindaci dei Comuni aderenti, o Loro Assessori delegati, in rappresentanza degli Enti convenzionati.
2. È convocata e presieduta dal Presidente della Provincia di Milano o da un Suo delegato.
3. I membri della C.S.P.P. sono assistiti da personale tecnico di fiducia, all'uopo convocato, che esprime parere limitatamente alla regolarità tecnica degli atti.
4. Svolge i seguenti compiti:
 - nella sua prima riunione indica il Comune capofila della convenzione;
 - esamina i Progetti elaborati dai Comandi delle Polizie Locali degli Enti associati e ne promuove l'approvazione, se del caso, nelle Giunte dei rispettivi Enti;
 - approva il programma operativo dei singoli Progetti, stabilendo i limiti temporali di attuazione degli stessi;
 - indica le forme di pubblicità ed intrattiene unitariamente od in forma coordinata i rapporti con gli organi di stampa;
 - sovrintende l'Ufficio della Associazione di Polizia Locale;
 - vigila sull'espletamento dei servizi resi e verifica il raggiungimento degli obiettivi;
 - concede le onorificenze ai più meritevoli partecipanti ai Progetti, su proposta del Dirigente dell'U.A.P.L.;



Comune di San Giuliano Milanese

- adotta i provvedimenti previsti dalle leggi e dai regolamenti.
5. Il Presidente della Provincia di Milano e i Sindaci ricevono dai rispettivi organi politico-collegiali il più ampio mandato per l'esecuzione di tutti gli atti ed adempimenti necessari per il funzionamento dell'Ufficio e per la presentazione delle domande di finanziamento rivolte alla Regione Lombardia.
 6. I Progetti sono approvati con deliberazione di Giunta di ciascun Ente convenzionato.

Articolo 4 - Dirigente dell'Ufficio dell'Associazione di Polizia Locale (D.U.)

1. È individuato nel Comandante del Corpo di P.L. del Comune capofila.
2. Il Dirigente dell'Ufficio dell'Associazione di Polizia Locale:
 - ha la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica dei Progetti mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo, nei limiti individuati dai Progetti stessi. Con propri atti determinativi disciplina le modalità di funzionamento dell'U.A.P.L.
 - Provvede ad attuare gli indirizzi stabiliti, secondo le direttive impartite dal Presidente della Provincia di Milano e dalla Conferenza dei Sindaci, cui risponde per l'attuazione dei Progetti e per il raggiungimento degli obiettivi, nonché dell'addestramento, della disciplina e dell'impiego tecnico operativo del personale, che partecipa ai Progetti, e dei mezzi tecnologici in dotazione all'U.A.P.L.
 - Può attuare gli eventuali correttivi ai Progetti, qualora questi si rendano necessari in fase di attuazione, anche nell'ipotesi di cui all'art.12 comma 2 della presente convenzione, convocando il Centro di Coordinamento Operativo che provvede a trasmettere gli esiti della consultazione alla C.S.P.P. per l'approvazione.
 - Con propri atti determinativi e secondo criteri connessi all'accertamento della esperienza e professionalità richiesta dal ruolo individua il personale partecipante ai Progetti, ne individua i ruoli e ne attribuisce gli incarichi. In tale funzione agisce di concerto con il Comandante del Corpo della Polizia Provinciale di Milano o Suo delegato e con i Comandanti delle Polizie Locali dei Comuni Convenzionati, o Loro delegati.
 - Definisce le linee dei programmi operativi, individuandone gli obiettivi.
 - Intrattiene i rapporti con le Forze di Polizia operanti sul territorio.
 - Convoca e presiede le sedute del Centro di Coordinamento.
 - Può variare tempestivamente il numero programmato degli operanti secondo le necessità che si presentano.
 - Verifica e certifica il lavoro del personale direttivo, attestando i limiti orari delle prestazioni, e auto-certifica la propria prestazione.
 - Provvede, con cadenza periodica, a redigere report relativi all'attività e allo stato di avanzamento della spesa nell'ambito dei singoli Progetti e li trasmette ai Comandi di Polizia Locale convenzionati.
 - Con propri atti determinativi, sottoposti al visto del Comandante del Corpo della Polizia Provinciale di Milano o Suo delegato e dai Comandanti corresponsabili del



Comune di San Giuliano Milanese

progetto, liquida i compensi spettanti al personale impiegato nei limiti delle risorse disponibili.

- È responsabile della rendicontazione finale di ciascun Progetto e provvede a trasmetterla ai Comandi di Polizia Locale convenzionati.
- Elabora la stesura del testo dei singoli Progetti nel rispetto delle modalità stabilite dalla regione Lombardia, avvalendosi della collaborazione dei Comandanti dei Corpi di Polizia Locale convenzionati o da Ufficiali da gli stessi delegati.
- Segnala ai Comandi delle Polizie Locali degli Enti associati eventuali mancanze disciplinari del personale partecipante.
- Trasmette la convenzione al Prefetto di Milano e alle Autorità interessate.

Articolo 5 - Centro di Coordinamento dell'U.A.P.L.

- I Comandanti dei Corpi e/o Servizi di Polizia Locale convenzionati e/o gli Ufficiali da loro delegati si riuniscono periodicamente per la verifica dell'andamento dei Progetti, fornendo le necessarie indicazioni al Dirigente dell'U.A.P.L. per ottimizzare l'impiego delle risorse ed il livello di efficienza.
- Le riunioni vengono convocate dal Dirigente dell'U.A.P.L. o su richiesta di almeno due Comandanti.
- Ne fanno parte di diritto i Comandanti dei Corpi e/o Servizi di Polizia Locale convenzionati e, a richiesta del D.U., il personale nominato responsabile delle attività di programmazione, statistica, pianificazione e rendicontazione.

Articolo 6 - Servizi espletati e competenza sovracomunale del personale operante

1. Il servizio si svolge sotto l'osservanza delle leggi statali e regionali di riferimento, nel rispetto di quanto stabilito nel presente atto di convenzione e delle modalità stabilite nel testo dei singoli Progetti.
2. Fatto salvo quanto diversamente stabilito dai singoli Progetti, le attività progettuali sono di norma espletate fuori dall'ordinario orario di servizio e solo in caso di estrema necessità possono essere richiesti rinforzi di personale in servizio ordinario di lavoro. Il personale è autorizzato ad espletare i servizi progettuali anche nei giorni di congedo ordinario mentre è inibito dal prestare la propria opera nei giorni di congedo straordinario.
3. Il servizio di pattugliamento è eseguito nel territorio dei Comuni associati, come precisato all'art.1 della presente convenzione.
4. I veicoli di servizio possono essere utilizzati dal personale degli Enti convenzionati.
5. L'attività d'ufficio è svolta prevalentemente presso il Comando della Polizia Locale dell'Ente capofila od altro Comando indicato dai Progetti, utilizzando le strutture in esso esistenti
6. Ogni operatore di Polizia Locale in servizio presso i Comuni aderenti alla convenzione è autorizzato ad espletare le funzioni di Polizia Locale previste dalla



Comune di San Giuliano Milanese

Legge del 07 marzo 1986, n. 65, sull'intero ambito territoriale dei Comuni convenzionati, munito dell'arma di cui è in dotazione.

7. Di norma tutti gli atti d'accertamento sono completati dal personale durante l'orario prestabilito per l'attività operativa. Di tale attività è reso conto mediante rapporto giornaliero che viene redatto dagli operanti, vistato dall'Ufficiale responsabile del turno e consegnato al termine del servizio presso il Comando di Polizia Locale in cui ha sede la Centrale Operativa.
8. I Comandi di Polizia Locale dei Comuni convenzionati, competenti per territorio, cui sono trasmessi gli atti di accertamento a cura del Comando di Polizia Locale del Comune capofila, si fanno carico, fatto salvo quanto stabilito dall'art. 11 della presente convenzione, di espletare:
 - l'ulteriore attività di accertamento, qualora la stessa si renda necessaria;
 - la redazione e la trasmissione agli organi competenti dei rapporti di incidente stradale, delle notizie di reato;
 - nonché tutte le procedure conseguenti nelle forme e nei termini previsti dalla vigente normativa.

Articolo 7 - Mutuo Soccorso

1. In caso di evento eccezionale la cui soluzione od il cui contrasto richieda l'intervento di personale eccedente la normale dotazione organica del singolo Ente, gli Enti convenzionati si impegnano ad attivare, previo accordo operativo fra i Comandi di P.L. interessati, il dovere di mutuo soccorso, funzione che potrebbe coinvolgere anche altre figure professionali.
2. Tale servizio opera durante tutto l'arco della giornata e durante tutta la durata della presente convenzione.
3. Le eventuali spese per l'intervento di personale non appartenente a Corpi di Polizia Locale sarà posto a carico dell'Ente richiedente.

Articolo 8 - Responsabilità civile degli Enti

- ❑ Per i danni causati a terzi durante l'attività comunque riconducibile alla presente convenzione, risponde l'Ente di appartenenza dell'operatore che ha causato il danno.
- ❑ Se il danno è causato dal concorso di operatori appartenenti ad Enti diversi, ciascun Ente risponde per la parte di danno ascrivibile al proprio operatore o ai propri operatori.
- ❑ Per la tutela in giudizio degli operatori vigono le norme contrattuali vigenti e le norme interne dei singoli Enti.

Articolo 9 - Responsabilità disciplinare



Comune di San Giuliano Milanese

1. Gli appartenenti all'U.A.P.L. sono soggetti alle norme disciplinari previste dai vigenti C.C.N.L. e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Gli appartenenti all'U.A.P.L. sono tenuti al rispetto dell'ordine gerarchico.
3. Gli operatori ai fini dell'irrogazione delle sanzioni disciplinari mantengono la esclusiva dipendenza dall'Ente di appartenenza.
4. Il D.U. segnala le eventuali mancanze disciplinari al Comandante del Corpo o Servizio da cui dipende l'operatore che ha commesso la mancanza.

Articolo 10 - Autorità di Pubblica Sicurezza

1. Al Sindaco di ogni Comune convenzionato, limitatamente al territorio che rappresenta, competono sempre, in qualità di Autorità Locale di Pubblica Sicurezza, le funzioni specifiche e proprie della carica rivestita.

Articolo 11 - Violazioni, infrazioni, sanzioni

1. Le violazioni e le sanzioni dovranno essere, di norma e fatti salvi accordi diversi fra gli Enti, verbalizzate utilizzando gli appositi stampati in dotazione ai Comandi di Polizia Locale del Comune sul territorio del quale è effettuata l'operazione o in dotazione al Comando di Polizia Provinciale, in caso di pattuglie esclusivamente composte da personale della Polizia Provinciale.
2. I proventi derivanti da sanzioni di competenza comunale sono riscossi dal Comune in cui è accertata l'infrazione, il quale è tenuto a seguire tutta la procedura sanzionatoria prevista dalla normativa vigente.
3. Nel caso di pattuglie composte esclusivamente da personale della Polizia Provinciale di Milano tutta la procedura di accertamento e riscossione dei proventi sarà eseguita dalla Provincia di Milano.

Articolo 12 - Ripartizione delle spese

1. Per la realizzazione dei singoli Progetti è atteso un finanziamento dalla Regione Lombardia ai sensi dell'art. 28 comma 3 della Legge regionale n. 4/2003 pari al 70% delle spese previste per la loro realizzazione.
2. Nel caso in cui la Regione Lombardia finanzia i Progetti con una quota inferiore a quella prevista dal comma precedente l'impiego delle risorse umane potrà essere ridotto in relazione alle risorse finanziarie disponibili.
3. Eventuali economie realizzate nel corso dei Progetti sono utilizzate per l'implementazione o il prolungamento dei servizi di pattugliamento e per le attività complementari di studio ed analisi.
4. Per la realizzazione dei singoli Progetti è previsto un impegno di risorse finanziarie pari alla quota di spesa non finanziata dalla Regione Lombardia né dalla Provincia di Milano, commisurato per ciascun Ente alla percentuale di popolazione residente o in ragione dei diversi accordi fra gli Enti convenzionati definiti nell'ambito dei singoli progetti.



5. Nel caso in cui tutti i Comuni aderenti alla presente convenzione approvino i Progetti proposti dall'U.A.P.L. l'impegno finanziario é tra loro ripartito secondo i criteri di cui al precedente comma 4. Qualora venisse a mancare l'apporto di uno o più aderenti alla presente convenzione, le quote di contribuzione dei Comuni saranno ricalcolate in riferimento alle modalità di cui al comma 4.
6. In caso di approvazione dei Progetti da parte delle Giunte di ciascun Ente convenzionato, le quote spettanti sono impegnate e rimangono nella disponibilità di ciascun Ente vincolate al pagamento delle spese progettuali ad eccezione della quota spettante alla Provincia di Milano, che provvede a trasferire immediatamente il proprio contributo alla Tesoreria del Comune capofila.
7. La Provincia di Milano contribuisce alla realizzazione dei Progetti con un impegno finanziario pari a quanto stabilito nel testo dei singoli Progetti.
8. Il finanziamento erogato dalla Regione Lombardia affluisce alla Tesoreria del Comune capofila, i cui uffici potranno utilizzare tale somma esclusivamente per la liquidazione delle spese di progetto.
9. Ad ognuno degli Enti convenzionati compete il pagamento del proprio personale dipendente; l'Ufficio della Polizia Locale Sovracomunale provvede a comunicare agli Enti di appartenenza l'importo da corrispondere ai partecipanti ai Progetti, ordinando, ove necessario, il trasferimento delle somme spettanti dalla Tesoreria del Comune capofila verso quelle degli Enti aderenti .
10. Non si potrà procedere al saldo delle competenze spettanti ai partecipanti prima dell'erogazione a saldo del contributo regionale, salvo quanto diversamente stabilito nei singoli Progetti, ferma restando per ciascun Ente la facoltà di provvedere ad anticipare le spettanze relative al proprio personale.

Articolo 13 - Beni comuni

1. L'U.A.P.L. potrà acquistare mezzi operativi ed attrezzature da destinarsi allo svolgimento dei compiti d'istituto nei limiti di spesa stabiliti dai Progetti. Gli stessi beni saranno inventariati e conservati al patrimonio dell'Ente capofila.
2. Le spese relative all'acquisto dei beni di cui al comma 1 sono ripartite tra gli Enti convenzionati utilizzando i criteri di cui all'articolo precedente.
3. Al momento della cessazione della convenzione un'apposita Conferenza di servizio determinerà l'attribuzione dei beni strumentali acquistati, stabilendo le opportune compensazioni.
4. Gli Enti convenzionati rinunciano fin d'ora a vantare diritti sulla proprietà e l'uso dei beni acquisiti, nel caso in cui decidano autonomamente di rescindere il rapporto associativo.
5. Rimane inteso che, previo assenso del Comando interessato, i servizi potranno essere eseguiti utilizzando i mezzi in dotazione anche presso altri Comandi.

Articolo 14 - Durata della convenzione



1. La presente convenzione ha durata di anni cinque, decorrente dalla data di sottoscrizione del presente atto.
2. La convenzione rimane in vigore per la durata di cui al comma precedente anche nel caso in cui le Giunte degli Enti convenzionati non approvino e non adottino i Progetti che saranno proposti nel corso del quinquennio, fermo restando che ciascun Ente non è obbligato ad approvare la realizzazione degli stessi. Pertanto l'adesione alla presente convenzione non vincola gli Enti firmatari a partecipare ai Progetti proposti dai Comandi di Polizia Locale convenzionati.
3. L'atto di convenzione è registrato solo in caso d'uso.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Rappresentante della Provincia di Milano

Il Sindaco/Assessore delegato del Comune di San Giuliano Milanese

Il Sindaco/Assessore delegato del Comune di

Il Sindaco/Assessore delegato del Comune di

Il Sindaco/Assessore delegato del Comune di
